

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1238 del 14/03/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. PUCCI SRL, CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE PRODOTTI VEGETALI IN COMUNE DI LUGO, VIA TOMBA N.15. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 869 DEL 12/03/2015.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1282 del 10/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno quattordici MARZO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **PUCCI SRL**, CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE PRODOTTI VEGETALI IN COMUNE DI LUGO, VIA TOMBA N.15. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 869 DEL 12/03/2015.

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.869/2015 del 12/03/2015 a favore della Ditta Pucci srl, avente sede legale e attività di lavorazione prodotti vegetali in Comune di Lugo, Via Tomba, n.15, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 20/12/2021, assunta da ARPAE SAC con PG 2021/195788 - pratica **SinaDoc n. 34219/2021** - dalla Ditta **Pucci srl (C.F./P.IVA 02353550391)**, con sede legale e attività di lavorazione prodotti vegetali in Comune di Lugo, Via Tomba, n.15, per la modifica sostanziale dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.869/2015 sopra richiamato a seguito del riassetto emissivo e della installazione di 4 nuovi punti di emissione, senza modifiche all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura. Viene comunque allegata la planimetria aggiornata della rete fognaria;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ DGR n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

RICHIAMATO in particolare l’art.273Bis del Dlgs n.152/2006 e smi – Medi impianti di combustione – e le relative tempistiche per l’adeguamento dei limiti di emissione;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **34219/2021**, emerge che:

- La Ditta Pucci srl, in possesso dell’AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 869/2015 ha presentato al SUAP dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale della sopracitata AUA;
- La modifica sostanziale richiesta prevede:
  - il riassetto emissivo con eliminazione di alcuni punti di emissione e la installazione di 4 nuovi punti afferenti a una nuova caldaia, blow down, torri di raffreddamento e degasatore. Rispetto all’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, la Ditta dichiara che nulla è stato modificato;
  - l’istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 20/12/2021 (PG 2021/195788) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG. 2022/1957);
  - risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all’art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte di ARPAE SAC (PG 2021/200355);

ACQUISITA in data 12/01/2022 (PG. 2022/3643) la richiesta di documentazione integrativa da parte del Servizio Territoriale ARPAE in merito alle emissioni in atmosfera;

Con nota PG. 2022/4189 del 13/01/2022 ARPAE SAC ha provveduto a richiedere la documentazione integrativa sopracitata al SUAP competente per il successivo inoltrò alla Ditta e la società ha trasmesso le integrazioni richieste in data 01/02/2022 (PG. 2022/16364);

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo è stata acquisita la Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per la matrice "emissioni in atmosfera" in data 15/02/2022;

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 11/01/2022;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA per modifica sostanziale a favore della Ditta Pucci srl nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazione prodotti vegetali nello stabilimento sito in Comune di Lugo, Via Tomba, n.15 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

#### **DETERMINA**

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 869/2015 del 12/03/2015, a favore della Ditta **Pucci srl (C.F./P.IVA 02353550391)**, con sede legale e attività di lavorazione prodotti vegetali in Comune di Lugo, Via Tomba, n.15, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.869/2015 del 12/03/2015.**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera – Modificato -
  - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura – Invariato – planimetria aggiornata.
- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
  - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- Rispetto all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DICHIARA che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

**E SI INFORMA che:**

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
Dott. Fabrizio Magnarello

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

**Condizioni:**

- ✓ L'Azienda, che svolge attività di lavorazione prodotti vegetali, è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia Ravenna con provvedimento n°869 del 12/03/2015. Con l'istanza depositata il richiedente ha presentato una domanda di modifica sostanziale dell'AUA a seguito di una riorganizzazione delle attività svolte che prevede la sostituzione/modifica e/o l'eliminazione di alcuni impianti;
- ✓ In particolare viene installata una nuova caldaia afferente al punto di emissione E1A avente potenzialità pari a 5,25 MWt, alimentata a metano, che rientra nelle fattispecie di cui all'art.273Bis del Dlgs n.152/2006 e smi – Medi impianti di combustione – nonché soggetta ai relativi limiti di emissione di cui all'Allegato I, Parte III del Dlgs n.152/2006 e smi sopra citato;
- ✓ Il generatore di produzione vapore afferente al punto di emissione E2 (LCZ) ha potenzialità pari a 2.44 MWt, alimentato a metano e esistente. Tale generatore funziona di scorta alla nuova caldaia (E1A). Per tale impianto i limiti di emissione dovranno essere adeguati secondo quanto previsto dall'art. 273Bis del Dlgs n.152/2006 e smi, entro il 01/01/2025.
- ✓ Vengono installati altri punti di emissione afferenti rispettivamente: E1B – Blowdown; E8 – pastorizzatore A; E21 – torri di raffreddamento e E22 - degasatore. Contestualmente la Ditta dichiara la eliminazione dei seguenti punti: E3, E6,E7, E9,E10,E12, E17;
- ✓ Nello stabilimento sono inoltre installati impianti termici ad uso civile aventi potenzialità pari a: 31 kW (E14), 28 kW (E15) e 31 kW (E16).

**Punti per le quali non vengono indicati limiti di emissione trattandosi esclusivamente di emissioni di vapore acqueo, vapori di cottura, ricambi d'aria e impianti termici civili a metano:**

**EMISSIONE E4 – ASPIRAZIONE RICARICA BATTERIE CARRELLI ELEVATORI**  
**EMISSIONE E5 – CAPPA LABORATORIO**  
**EMISSIONE E8 – PASTORIZZATORE A – Modifica;**  
**EMISSIONE E11 – CAPSULATRICE**  
**EMISSIONE E13 – CUOCITORE - RIGATORE**  
**EMISSIONE E14,E15,E16 – CALDAIE DI RISCALDAMENTO**  
**EMISSIONE E18 - CAPPA PIANO COTTURA LABORATORIO**  
**EMISSIONE E19 - ASPIRATORE CARRELLATO - UTILIZZATO PER 0,30 MIN/MESE;**  
**EMISSIONE E20 - TORRI DI RAFFREDDAMENTO 1;**  
**EMISSIONE E21 – TORRI RAFFREDDAMENTO 2 – Nuovo -;**  
**EMISSIONE E22 – NUOVO DEGASATORE – Nuovo.**

**Limiti:****PUNTO DI EMISSIONE E1A – CALDAIA MINGAZZINI A METANO – NUOVO -**

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	18	h/g
Temperatura	30/40	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E2 – GENERATORE DI VAPORE LCZ (DI RISERVA A E1A) ESISTENTE**

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	1	h/g
Temperatura	160	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**I limiti di emissione sopra indicati, devono essere adeguati secondo quanto previsto dall'art.273Bis del Dlgs n.152/2006 e smi, entro il 01/01/2025.**

**Prescrizioni:**

1. Per il nuovo punto di emissione E1A – Caldaia Mingazzini – dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 gg). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere trasmessi al Servizio Territoriale ARPAE competente e a ARPAE SAC;
2. Per la verifica dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)

3. **I camini di emissione** devono comunque essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto



qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime di nuovi punti di emissione, **il 30/06/2022**. Entro tale data la Ditta deve comunicare la data di messa in esercizio e la data effettiva della messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1), per la sola emissione E1A. Entro tale data deve comunque essere comunicata l'attivazione dei restanti nuovi punti di emissione;
6. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione indicato con E1A**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
  - ✓ **I periodi di funzionamento del generatore di vapore (E2), con frequenza almeno mensile;**
  - ✓ **Le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti ad uso civile, con frequenza almeno annuale. Tale annotazione può essere effettuata nel Libretto d'Impianto.**

## SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA.

### Condizioni:

- Le acque reflue industriali unitamente alle acque reflue domestiche, recapitano nella pubblica fognatura e impianto di trattamento finale;
- Nel caso in cui HERA dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area, le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio, secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata.
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- La Ditta deve stipulare con HERA SPA, nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di HERA.

La planimetria aggiornata della rete fognaria di stabilimento costituisce parte integrante all'AUA e viene allegata.


### Prescrizioni:

- Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 2** del Regolamento Comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
  - pH compreso tra 4,5 e 9,5
  - BOD5 <= 4000 mg/l
  - COD <= 6000 mg/l
  - SST <= 5000 mg/l
  - Grassi e oli animali e vegetali <= 250 mg/l
  - Cloruri <= 5000 mg/l.
- Le deroghe di cui al punto precedente, sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a 32.000 mc/anno; 300 mc/g e 50 mc/h. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'AUA, la Ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico.
- HERA si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea delle acque reflue industriali:
  - **rotostaccio**
  - **vasca di disoleazione e vasca di equalizzazione**
  - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
  - **campionatore automatico.**
- I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo, potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto sta-

bilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

- E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura, di sostanze vietate ai sensi della normativa vigente;
- I valori di emissione non devono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura;
- Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

### Planimetria rete fognaria



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**